



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **964**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica dell'allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 2315 di data 24 ottobre 2013, relativo al Regolamento della formazione specifica in medicina generale e integrazione dell'impegno di spesa assunto con deliberazione di Giunta provinciale n. 1584 di data 15 settembre 2014.

Il giorno **08 Giugno 2015** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica,

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 2315 di data 24 ottobre 2013 è stato approvato il Programma triennale del corso di formazione specifica in medicina generale e il Regolamento del medesimo corso, di cui al Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m..
- nel Regolamento del corso di cui all'allegato 2) della citata deliberazione, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e didattici del corso, nonché alcuni istituti, diritti e doveri in capo ai medici in formazione, tenuto conto di quanto peraltro previsto dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 368/1999 e s.m. e D.M. 7 marzo 2006) e provinciale (L.P. n. 4/1991 e s.m.) in materia;
- per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del corso, nel capitolo 1 del Regolamento vengono individuati i soggetti e gli organismi responsabili delle attività formative, tra cui all'articolo 9 il Responsabile delle attività di formazione continua;
- verificato che tale responsabile delle attività di formazione continua, per le funzioni che gli sono attribuite è da intendersi lo stesso soggetto che nell'articolo 1 è componente del Comitato di coordinamento in qualità di Responsabile delle formazione continua e ricerca e nell'articolo 4 è definito Responsabile delle iniziative formative afferenti alla medicina generale, si ritiene di modificare gli articoli 9 e 4 del Regolamento come segue:
- all'articolo 9 sostituire la dicitura "Responsabile delle attività di formazione continua" con la dicitura "Responsabile delle attività di formazione continua e ricerca";
- all'articolo 4 sostituire la dicitura "Responsabile delle iniziative afferenti alla medicina generale" con la dicitura "Responsabile delle attività di formazione continua e ricerca"
- al contempo si propone di sostituire, agli articoli 4 e 8 del Regolamento, la dicitura "Responsabile del laboratorio tesi e della ricerca" con la dicitura "Responsabile del laboratorio tesi", tenuto conto che per le funzioni che l'articolo 8 attribuisce a tale figura prevale l'attività di coordinamento e supporto dei medici in formazione nell'elaborazione delle tesi finali;
- per quanto riguarda gli istituti a favore dei medici in formazione previsti nel capitolo 2 del Regolamento, con il presente provvedimento si propone di riconoscere alle dottoresse in formazione dei periodi di sospensione facoltativa dalle attività per accudimento dei figli;
- tenuto conto che la natura giuridica del rapporto che caratterizza la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale non consente di applicare la disciplina prevista dall'ordinamento per il congedo parentale (astensione facoltativa), in quanto i medici in formazione non sono da ritenersi lavoratori dipendenti e l'articolo 24 co 5 del Decreto Legislativo n. 368/1999 riconosce loro unicamente le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla Legge n. 1204/1971 e s.m. (congedo per maternità- astensione obbligatoria);

- ritenuto comunque preminente l'interesse posto dall'ordinamento a tutela della maternità, e tenuto conto della circostanza che di regola per le assenze superiori ai 5 mesi, il medico è inserito nella successiva annualità, si propone di riconoscere alle dottoresse in formazione, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, un ulteriore periodo di sospensione facoltativa per accudimento figli. L'esercizio di tale facoltà determina il godimento di un periodo di sospensione (obbligatoria e facoltativa per accudimento figli) dalla formazione complessivamente non superiore ai dodici mesi dalla data di inizio del congedo obbligatorio;
- in prima applicazione si ritiene di riconoscere tale sospensione facoltativa per accudimento figli per un massimo di 7 mesi continuativi anche alle dottoresse che alla data di approvazione del presente provvedimento sono in formazione con un figlio di età inferiore ad anni 1;
- ribadito che la sospensione facoltativa per accudimento figli determina la sospensione della borsa di studio, non riduce la durata del corso e che i periodi di assenza devono essere successivamente recuperati ;
- ritenuto pertanto di modificare con il presente provvedimento il Regolamento del corso di formazione specifica in medicina generale di cui alla predetta deliberazione n. 2315/2013, inserendo dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20bis:
 "Art. 20 bis
 (Sospensione facoltativa dalla formazione per accudimento figli)
 Premesso che la natura giuridica del rapporto che caratterizza la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale non consente di applicare la disciplina prevista dall'ordinamento per il congedo parentale ed in considerazione tuttavia del preminente interesse posto dall'ordinamento a tutela della maternità, alle dottoresse in formazione, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, è riconosciuto un ulteriore periodo di sospensione facoltativa per accudimento figli. L'esercizio di tale facoltà determina il godimento di un periodo di sospensione (obbligatoria e facoltativa per accudimento figli) dalla formazione complessivamente non superiore ai dodici mesi dalla data di inizio del congedo obbligatorio;
 In prima applicazione tale periodo di sospensione facoltativa, è riconosciuto per un massimo di 7 mesi continuativi anche alle dottoresse che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in formazione con un figlio di età inferiore ad anni 1.
 I periodi di sospensione facoltativa comportano la sospensione della borsa di studio e devono essere in seguito recuperati, fermo restando che l'intera durata del corso non è ridotta."
- ritenuto altresì di modificare la modulistica di cui l'allegato 2) della citata deliberazione deliberazione di Giunta provinciale n. 2315, inserendo il modulo di cui all'allegato 1) del presente provvedimento che diventa l'allegato 3bis del Regolamento;
- visto il parere positivo in ordine alle proposte di modifica di cui ai precedenti punti espresso, nella seduta dell'11 maggio 2015, dal Comitato di coordinamento

per la formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento medesimo;

- preso atto che le disposizioni di cui ai precedenti punti, non comportano maggiori oneri a carico dell'amministrazione e al contempo per quanto riguarda il riconoscimento dei periodi facoltativi di sospensione vengono incontro alle esigenze della madre nel primo anno di vita del bambino;
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1584 di data 15 settembre 2014, con la quale si è costituita la Commissione di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 impegnando l'importo di € 2.400,00 di cui € 1.400,00 per le spese connesse al riconoscimento delle prestazioni svolte dai componenti la Commissione stessa e al pasto nella giornata dell'esame ed € 1.000,00 per la fornitura del materiale di concorso a cura di Age.na.s;
- verificato che per i compensi riconosciuti ai componenti della Commissione e per il pasto il giorno dell'esame alla data del presente provvedimento la spesa già liquidata è stata pari ad € 863,37 e che pertanto sono disponibili sul capitolo 441000/004 del Bilancio 2014 ancora € 136,33;
- vista la fattura n. 5/2015 del 25 marzo 2015, nella quale il dottor Fulvio Spagnoli, componente della Commissione di cui al punto precedente espone l'importo, corretto d'ufficio, di € 644,77;
- ritenuto pertanto necessario integrare dell'importo di € 508,44 l'impegno di spesa assunto con la precedente deliberazione n. 1584/2014 al fine di liquidare la predetta fattura;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista le deliberazioni della Giunta provinciale e la documentazione citate in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di modificare per i motivi espressi in premessa, l'allegato 2) della deliberazione di Giunta provinciale n. 2315 di data 24 ottobre 2013, che riporta il Regolamento del corso di formazione specifica in medicina generale, come segue:
 - all'articolo 4 si sostituisce la dicitura "Responsabile delle iniziative formative afferenti alla medicina generale" con la dicitura "Responsabile delle attività di formazione continua e ricerca"
 - all'articolo 9, si sostituisce la dicitura "Responsabile delle attività di formazione continua " con la dicitura "Responsabile delle attività di formazione continua e ricerca"

- all'articolo 4 e 8 sostituire la dicitura "Responsabile del laboratorio tesi e della ricerca" con la dicitura "Responsabile del laboratorio tesi";
- dopo l'articolo 20 si inserisce l'articolo 20 bis:

(Sospensione facoltativa dalla formazione per accudimento figli)

Premesso che la natura giuridica del rapporto che caratterizza la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale non consente di applicare la disciplina prevista dall'ordinamento per il congedo parentale ed in considerazione tuttavia del preminente interesse posto dall'ordinamento a tutela della maternità, alle dottoresse in formazione, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, è riconosciuto un ulteriore periodo di sospensione facoltativa per accudimento figli. L'esercizio di tale facoltà determina il godimento di un periodo di sospensione (obbligatoria e facoltativa per accudimento figli) dalla formazione complessivamente non superiore ai dodici mesi dalla data di inizio del congedo obbligatorio;

In prima applicazione tale periodo di sospensione facoltativa, è riconosciuto per un massimo di 7 mesi continuativi anche alle dottoresse che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in formazione con un figlio di età inferiore ad anni 1.

I periodi di sospensione facoltativa comportano la sospensione della borsa di studio e devono essere in seguito recuperati, fermo restando che l'intera durata del corso non è ridotta."

2. di modificare la modulistica di cui l'allegato 2) della citata deliberazione deliberazione di Giunta provinciale n. 2315/2013, inserendo il modulo di cui all'allegato 1 del presente provvedimento che diventa l'allegato 3bis del Regolamento;
3. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione di Giunta provinciale n. 1584 di data 15 settembre 2014 integrando di € 508,44, l'impegno di spesa precedentemente assunto con la predetta deliberazione ed impegnando il relativo importo sul capitolo 441000/004 del Bilancio 2015.

RFI